

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5097 del 19/09/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI COTIGNOLA (RA). DITTA DAL BORGO ANDREA E SOCIETA' AGRICOLA LAMONE - PRATICA N. RAPP1312
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5332 del 19/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## **Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna**

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO IRRIGUO, IN COMUNE DI COTIGNOLA (RA). **DITTA DAL BORGO ANDREA E SOCIETA' AGRICOLA LAMONE** - PRATICA N. RAPP1312

### **IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di

concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

**PRESO ATTO** che:

- con Determinazione dirigenziale n. 11233 del 19/09/2011 è stata rilasciata alle Ditte individuali Chiarini Primo CF CHRPRM58C11D121J e Dal Borgo Andrea CF DLBNDR60R24D121Q, la

concessione semplificata (pratica n. RAPP1312) con scadenza al 31/12/2015, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda sinistra dal Fiume Lamone (risorsa n. RAA9827), in Comune di Cotignola (RA), ad uso irriguo, per una portata massima pari a circa 1,4 l/s e per un volume annuo pari a circa 7760 mc;

- con domanda registrata n. PG/2015/887127 del 23/12/2015, è stato richiesto il rinnovo senza variazioni della suddetta concessione senza modifiche;

**PRESO ATTO** che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

**VERIFICATO** che, trattandosi di un uso irriguo per un comparto dichiarato di circa Ha 11.40.00 coltivati a seminativo, drupacee, vite e actinidia con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate hanno stimato un fabbisogno teorico calcolato ai sensi della DGR n. 1415/2016 pari a circa 36.788 mc/anni;

**ATTESO** che inoltre che, a seguito della Nostra richiesta di parere come previsto dal Regolamento Regionale 41/01, con Nota PG/2024/84335 del 08/05/2024 il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha comunicato quanto segue *“(.....) Si fa infatti presente che l’area interessata di proprietà Chiarini Primo e Dal Borgo Andrea, ricade nell’area “Senio-Lamone” che sarà dominata dal nuovo impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo, con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del distretto “Boncellino”. Si ritiene pertanto necessario, relativamente alla pratica irrigua (umettante e con funzione antibrina), che la concessione in oggetto sia di durata limitata, condizionata alla messa in servizio dell’impianto irriguo medesimo, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 64 e 68 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, nonché dagli artt. 22 e 33 del citato Regolamento regionale 41/2001. Successivamente alla messa in esercizio del citato distretto il prelievo per trattamenti fitoiatrici potrà essere ammesso limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1 novembre e il 15 marzo di ogni anno); in relazione all’effettuazione*

***dell'irrigazione con funzione antibrina sarà altresì consentita la derivazione della risorsa idrica sotterranea indipendentemente dal periodo in cui si rendesse necessaria la sopra citata pratica irrigua;***

**ATTESO** che a seguito del sopra richiamato parere del Consorzio è stata inviata alle Ditte la comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90 con Nostra Nota PG/2024/97926 del 28/05/2024 specificando che “(...)Alla luce di quanto premesso si chiede di fornire riscontro a quanto segue:

- *“ da verifiche effettuate dalla scrivente Agenzia risulta che i volumi annui richiesti pari a 7760 mc sono ampiamente sottostimati rispetto al fabbisogno teorico calcolato pari a 36788 mc/annui. Sulla base inoltre anche di quanto espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si chiede di rettificare e/o confermare i volumi richiesti suddividendoli in:*
  - 1. volume annuo ad uso irriguo ;*
  - 2. volume annuo destinato a trattamenti fitoiatrici,*
  - 3. eventuale volume annuo destinato ad uso antibrina.*
  - 4. eventuale volume da utilizzare come soccorso nei casi di la rete consorziale possa avere interruzioni e/o malfunzionamenti;*

*Premesso quanto sopra con la presente si comunica, in considerazione del parere del Consorzio sopra richiamato, che:*

- *fino alla futura realizzazione del nuovo impianto di adduzione e distribuzione con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da CER sarà concesso il prelievo dei volumi di cui al punto 1) 2) e 3);*
- *a seguito dell'allacciamento alla rete consorziale, che verrà comunicato dal Consorzio stesso, sarà concesso il prelievo dei soli volumi di cui ai punti 2) e 3) e 4); (...). ”.*

**ATTESO** che con Nota PG/2024/102580 del 03/06/2024 le Ditte hanno comunicato che “(...)

- 1. il volume annuo ad uso irriguo è pari a mc. 35.000 ;*

2. *il volume annuo destinato a trattamenti fitoiatrici è pari a mc. 50*
3. *Non viene effettuata irrigazione antibrina;*
4. *Non viene attualmente utilizzato alcun volume annuo eventualmente come soccorso nei casi in cui la rete consorziale possa avere interruzioni e/o malfunzionamenti in quanto la stessa non è stata ancora attivata;*

**VALUTATO alla luce di quanto sopra che fino alla realizzazione del nuovo impianto di adduzione e distribuzione con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da CER sia assentibile il rinnovo della concessione per un quantitativo pari a 35.000;**

**DATO ATTO che, a seguito della comunicazione effettuata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di allacciamento alla rete consorziale, il concessionario dovrà comunicare entro 90 giorni:**

- a) **se mantenere la presente concessione, nel caso di necessità di risorsa per trattamenti fitoiatrici, per uso antibrina, per soccorso (nei casi di la rete consorziale possa avere interruzioni e/o malfunzionamenti) specificandone i relativi quantitativi. In tal caso si provvederà ad aggiornare la presente concessione;**
- b) **la rinuncia alla presente concessione. In tal caso si provvederà ad archivarla con conseguente obbligo di ripristino dei luoghi;**

**PRESO ATTO** degli ulteriori assenti necessari al rilascio della presente concessione espressi da:

- SAC Ravenna: Relazione istruttoria datata 05/08/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV estivo (maggio/settembre): 0.40 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,51 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: Nulla Osta Idraulico rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 13/02/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

**ACCERTATA** la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice **IT08080000000007\_8\_9ER** denominato "fiume Lamone", avente:

- stato chimico: BUONO
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV sez. chiusura estivo (maggio/settembre): 0,40 mc/s;
- DMV sez chiusura invernale (ottobre/aprile): 0,51 mc/s;
- stress idrico: SI;
- corpo idrico a rischio quantitativo;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

**DATO CONTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

**ATTESO** che con Nota PG/2024/164038 del 12/09/2024 Chiarini Primo a seguito della cessazione della omonima Ditta Individuale ha richiesto il subentro nella domanda di rinnovo a favore della Società Agricola Lamone Società Semplice CF 02302940396 di cui lo stesso è socio amministratore e ha dichiarato inoltre che il deposito cauzionale a suo tempo versato in data 29/11/2004 pari ad Euro 241,65 venga trasferito alla Società Agricola Lamone Società Semplice;

**ACCERTATO CHE** è stato versato :

- in data 11/12/2015 le spese istruttorie di euro 87,00;
- in data 04/09/2024 la somma pari ad euro 258,08 per il canone 2024 calcolato come segue:
  - euro 79,92 per il canone dovuto per la risorsa idrica calcolato per 8/12 per il prelievo di 7760 mc e 4/12 per il prelievo di 35000 mc;
  - euro 178,16 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale
- in data 29/11/2004 la somma pari a euro 241,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 04/09/2024 con un importo di euro 102,63 conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo all'importo dell'annualità del canone 2024 pari a 344,28;

**DATO ATTO** che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per entrambe le ditte (Società Agricola lamone Società Semplice e Dal Borgo Andrea ), inoltrate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 14/06/2024, acquisite ai prot. n.

PR\_RAUTG\_Ingresso\_0044926\_20240614 (per la Ditta Dal Borgo Andrea) e  
PR\_RAUTG\_Ingresso\_0044932\_20240614 (per la Società Agricola Lamone Società Semplice);

**TENUTO CONTO** di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

**ACQUISITE** in data 12/09/2024, registrate n. PG/2024/164038, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Agricola lamone Società Semplice e Dal Borgo Andrea sottoposti a verifica antimafia;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

**ATTESO** che il canone per l'anno in corso è pari a euro 344,28 di cui euro 166,12 per il canone dovuto per la risorsa idrica ed euro 178,16 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale;

**RITENUTO** che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini che attesta

inoltre l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

**ATTESTATA** da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

### **DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola lamone Società Semplice CF 02302940396 e Dal Borgo Andrea CF DLBNDR60R24D121Q, la concessione semplificata (pratica n. RAPP1312) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra dal Fiume lamone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAA9827

- prelievo ubicato in Comune di Cotignola (RA) - in area identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 19, mapp. 24, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 737.399 - Y: 917.686;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile e tubazione fissa;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a 1,4l/s;
- **volume complessivo pari a 35000 mc/annui;**

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2028. Sulla base di quanto espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale con parere registrato con PG/2024/84335 del 08/05/2024, **qualora prima del 31/12/2028 il Consorzio di Bonifica della Romagna di Occidentale comunichi l'allacciamento alla rete consorziale, il concessionario dovrà comunicare entro 90 giorni:**

- c) se mantenere la presente concessione, nel caso di necessità di risorsa per trattamenti fitoiatrici, per uso antibrina, per soccorso (nei casi di la rete consorziale possa avere interruzioni e/o malfunzionamenti) specificandone i relativi quantitativi. In tal caso si provvederà ad istruire la variante alla presente concessione;**
- d) la rinuncia alla presente concessione. In tal caso si provvederà ad archivarla con conseguente obbligo di ripristino dei luoghi;**

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalle Ditte in data 02/09/2024 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/164038 del 12/09/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 427 del 13/02/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2024 in euro 166,12 per l'utilizzo della risorsa idrica e in euro 176,16 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 344,28;
6. di fissare in euro 344,28 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;

8. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Società Agricola Iamone Società Semplice e alla Ditta Dal Borgo Andrea;
9. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
10. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025
14. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

15. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(originale firmato digitalmente)

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso irriguo rilasciato alle Ditte Società Agricola Lamone CF 02302940396 e Dal Borgo Andrea CF DLBNDR60R24D121Q, (pratica n. RAPP1312).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice **IT08080000000007\_8\_9ER**, denominato "Fiume Lamone", avviene da sponda sinistra del Fiume Lamone.
2. L'opera di presa è costituita da una elettropompa mobile della potenza di 7,5 Kw e tubazione fissa e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA9827;

- ubicazione: Comune di Cotignola (RA) - Fg. 19, mapp. 24;
- coordinate UTM RER X: 737.399 Y: 917.686
- diametro del tubo di pescaggio e di mandata : 120 mm;

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irriguo: a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 11.40.00, coltivato a seminativo (Ha 03.00.00), drupacee (Ha 06.50.00), vite (Ha 01.20.00), actinidia (Ha 00.70.00) con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,4 l/s;
- **volume annuo complessivo pari a 35000 mc.**

**ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE**

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 472 del 13/02/2024:

*“- È vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente documento. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo;*

*- Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;*

*- I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza; - Il concessionario dovrà collocare in prossimità delle opere un cartello identificativo, posizionato in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale, riportante gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza);*

*- Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per almeno 10 metri a monte e a valle dell'opera di presa, il concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali,*

*in modo da rendere l'impianto ben visibile. È tassativamente vietato l'uso di diserbanti; - Qualsiasi materiale od oggetti, diversi da sabbia e ghiaia che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio e che possano interferire col deflusso delle acque, quali ramaglie, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e smaltiti secondo la normativa vigente.*

*- In caso di cedimenti o alterazioni delle sponde e/o delle scarpate fluviali, riconducibili all'opera ammessa, il Concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, quelle opere o provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità, compreso il ripristino dello stato dei luoghi;*

*- Il Concessionario dovrà fornire un numero di telefono diretto per chiamate di emergenza da tenere costantemente attivo. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, egli provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;*

*- Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale e nelle fasce di rispetto. È responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo. Il Concessionario avrà cura, pertanto, di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e dei manufatti e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico;*

*- Ogni modifica allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario;*

- Al termine del periodo assentito per l'attingimento, ogni anno tutte le attrezzature (pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta), dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo; - È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta alla presente concessione;
- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);
- Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC [stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;
- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ARPAE, su segnalazione dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa di indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua

soggette all'influenza dei manufatti autorizzati, nei modi e tempi prescritti da questo Ufficio Territoriale;

- Il Concessionario è consapevole che le aree interessate dal presente nulla osta rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. Pertanto, competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

- Spetta al Concessionario tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <http://allertameteo.regione.emiliaromagna.it>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nelle zone A e B, si dovrà provvedere a mettere in sicurezza l'area interessata dal transito, con obbligo, da parte del concessionario, di adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, fino alla cessazione dell'allerta emessa;

- Il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale; pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla conservazione dell'opera dovrà essere concordata dal Concessionario con i rispettivi proprietari; - Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;

- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;

*- La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale; L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni;*

*Di stabilire che nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione, intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) o per decadenza, revoca, annullamento o modifiche della concessione oppure nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione.*

*Di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e una copia del presente atto sarà trasmessa agli aventi titolo territorialmente competenti per i compiti d'istituto.*

*Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa”*

#### **ARTICOLO 4 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAL PARERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE**

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni riportate nel parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale acquisto al PG/2024/84335 del 08/05/2024 “(.....) Si fa infatti presente che l'area interessata di proprietà Chiarini Primo e Dal

*Borgo Andrea, ricade nell'area "Senio-Lamone" che sarà dominata dal nuovo impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo, con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del distretto "Boncellino". **Si ritiene pertanto necessario, relativamente alla pratica irrigua (umettante e con funzione antibrina), che la concessione in oggetto sia di durata limitata, condizionata alla messa in servizio dell'impianto irriguo medesimo, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 64 e 68 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, nonché dagli artt. 22 e 33 del citato Regolamento regionale 41/2001. Successivamente alla messa in esercizio del citato distretto il prelievo per trattamenti fitoiatrici potrà essere ammesso limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1 novembre e il 15 marzo di ogni anno); in relazione all'effettuazione dell'irrigazione con funzione antibrina sarà altresì consentita la derivazione della risorsa idrica sotterranea indipendentemente dal periodo in cui si rendesse necessaria la sopra citata pratica irrigua.;***

#### **ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2024 è pari a euro 166,12 per la risorsa idrica e pari a euro 178,16 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 344,28) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

#### **ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale pari a euro 344,28, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
5. **Sulla base di quanto espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale come riportato all'art 4 del presente disciplinare, qualora, prima della scadenza del 31/12/2028, il Consorzio di Bonifica della Romagna di Occidentale comunichi l'allacciamento alla rete consorziale, il concessionario dovrà comunicare entro 90 giorni:**
  - a) **se mantenere la presente concessione, nel caso di necessità di risorsa per trattamenti fitoiatrici, per uso antibrina, per soccorso (nei casi di la rete consorziale possa avere interruzioni e/o malfunzionamenti) specificandone i relativi quantitativi. In tal caso si provvederà ad istruire la variante alla presente concessione;**
  - b) **la rinuncia alla presente concessione. In tal caso si provvederà ad archivarla con conseguente obbligo di ripristino dei luoghi;**

#### **ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA**

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

## **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere installato e in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,40 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,51 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio

all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

#### **ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**